



Città di Reggio Calabria

**SERVIZIO VIABILITA'
UFFICIO TECNICO DEL
TRAFFICO**



Indirizzo
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza N. 241

Prot. N. del 24/03/2026

**OGGETTO: INTEGRAZIONE LITURGIA DELLA BENEDIZIONE DELLE PALME -
PARROCCHIA " SAN SEBASTIANO AL CROCEFISSO - il 29 MARZO 2026-**

IL DIRIGENTE

Vista la nota trasmessa in data 19.03.2026 con prot. n° 73048E. a firma del Sac. Don Marco Scordo , nella quale si richiede la modifica della circolazione al fine di poter effettuare la liturgia della Benedizione delle Palme con processione itinerante per le vie del Quartiere ;

Visto che nella medesima richiesta era richiesta l'apposizione del divieto di sosta con rimozione fronte Chiesa di Sant' Anna per agevolare l'accesso dei partecipanti al corteo in Piazza S. Anna per la Benedizione delle Palme;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per consentire un sereno svolgimento della processione;

INTEGRA ORDINANZA N. 232 PROT. 73578 DEL 19.03.2026

E ORDINA

in via Sant'anna nel tratto compreso tra il civ. 13 ed il civ. 27

- l'apposizione di divieto di sosta con zona rimozione coatta o forzata

dalle ore 09.00 alle ore 10.30 del 19.03.2026

Prescrizioni

La segnaletica inerente il presente dispositivo sara' posta in opera a cura e spese del Richiedente ;

Lo stesso richiedente e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione delle prescrizioni contenute nel presente dispositivo, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

.Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'ordinanza dovrà essere tenuta dagli organizzatori sul luogo della manifestazione ed esibita agli addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio di Calabria 24.03.2026

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

